

"Per Chi Crea"

Edizione 2025

CONVENZIONE

TRA

- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** – con sede legale in Roma Viale della Letteratura num. 30, CAP 00144 – C.F. 01336610587 · P. IVA 00987061009 – in persona del suo Presidente Salvatore Nastasi (di seguito anche "SIAE");

- **Istituto Comprensivo Perugia 3** con sede legale in Viale Roma 15, Comune Perugia, CAP 06121, Prov. PG, Cod. Meccanografico PGIC86600D – in persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra Valentina Ciacca C.F. CCCVNT74R47G478H (di seguito anche "beneficiario");

- insieme "le Parti" –

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 71 *octies*, comma 3-*bis* della L. 633/41, aggiunto dall'art. 1, comma 335, della L. 208/2015, e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 10.06.2025 N. 191), SIAE promuove la creatività dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori con il programma "*Per Chi Crea*";

- il beneficiario ha partecipato al programma denominato "*Per Chi Crea*" (Ed. 2025) con il progetto avente codice 202502036176 e, al termine delle valutazioni di merito svolte dalla Commissione, si è

collocato all'interno della graduatoria del Bando "**Bando 2 - Formazione e Promozione culturale nelle scuole**", Settore "**Danza**";

- giusta quanto espressamente previsto dal Bando stesso, le modalità di gestione del rapporto e gli adempimenti a carico delle Parti sono regolati, oltre che dalle disposizioni contenute nel Bando, dalla Guida Operativa ad esso allegata e dal presente accordo tra le Parti medesime;
- le Parti come sopra individuate con il presente accordo si danno reciprocamente e formalmente atto degli impegni contrattuali a carico di ciascuna di esse, nonché del loro puntuale e completo rispetto delle obbligazioni assunte;
- il soggetto proponente e i legali rappresentanti del soggetto proponente, nonché gli altri amministratori o rappresentanti del soggetto proponente, anche quali rappresentanti legali di soggetti terzi, nonché i soci di controllo (ove esistenti) del soggetto proponente, dichiarano di essere privi di qualsiasi causa di impedimento secondo quanto indicato all'art. 17 del Bando, confermando integralmente il contenuto della dichiarazione precedentemente inviata.

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra SIAE ed il beneficiario al fine di realizzare il progetto nel rispetto delle condizioni tutte previste nel Bando di partecipazione e nella Guida Operativa allegata e da intendersi entrambi i documenti qui integralmente richiamati.

2.2 La Convenzione regola diritti e obblighi delle Parti limitatamente alle attività progettuali e per l'intera durata di realizzazione e rendicontazione del progetto.

Art. 3 Obblighi del beneficiario

3.1 Il beneficiario dichiara e conferma di avere preso visione e accettato tutti gli obblighi e condizioni del Bando e della Guida Operativa allegata, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte.

3.2 In caso di discordanza tra quanto previsto dalla Convenzione, dal Bando o dalla Guida Operativa, prevale la disciplina del Bando, seguita dalla presente Convenzione.

3.4 Il beneficiario dichiara e garantisce di essere titolare di tutti i diritti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico ai sensi dell'art. 2577 c.c. e della L. 633/41, e manleva integralmente SIAE da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in merito ai materiali utilizzati. Tale garanzia opera per tutta la durata del progetto e per le utilizzazioni autorizzate a SIAE ai sensi dell'art. 10.

3.5 Il beneficiario si obbliga, a:

- realizzare il progetto proposto secondo quanto stabilito nella proposta progettuale originaria od in quella eventualmente integrata con le modifiche e/o suggerimenti della Commissione o di SIAE, come previsto dal Bando;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica progettuale, nei termini e nelle modalità regolate dal Bando e dalla Guida Operativa allegata;
- autorizzare, ove occorra, la pubblicazione del progetto sul sito di SIAE;
- inserire in tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali legati al progetto, nonché in tutti gli eventuali prodotti fisici realizzati, la dicitura - Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea" - (o analoga formulazione indicata da SIAE) riportando di seguito i loghi MiC, Per Chi Crea e SIAE, utilizzando esclusivamente le grafiche che saranno fornite, unitamente alle linee guida di utilizzo, da SIAE. Allo stesso modo, il beneficiario si obbliga a rispettare analoghe indicazioni fornite da SIAE relativamente ai post social.

3.4 Il beneficiario si obbliga altresì a realizzare l'attività di produzione e distribuzione del progetto in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, nel rispetto della L.

633/41, e conseguentemente ad assolvere ogni importo dovuto a titolo di diritto di autore o diritto connesso.

3.5 Il beneficiario dichiara altresì di essere in regola con l'eventuale pagamento dei pregressi diritti di autore e si impegna a versare regolarmente e con puntualità i predetti diritti nel periodo di validità della presente Convenzione.

3.6 Il beneficiario si obbliga a nominare un revisore dei Conti terzo e indipendente che certificherà le spese sostenute per realizzare il progetto, che dovranno essere individuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Bando. Gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 2, nonché gli enti pubblici che dispongono di un Revisore dei conti interno, potranno incaricare quest'ultimo. La certificazione del revisore non pregiudica né limita le verifiche che SIAE potrà disporre.

3.7 Il beneficiario si obbliga a rispettare le norme e prescrizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando sin da ora SIAE da qualunque azione venisse eventualmente intentata dalle persone che saranno coinvolte, a qualunque titolo, alla realizzazione del progetto.

3.8 Il beneficiario si assume l'obbligo di rispettare e vigilare sull'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Nel caso in cui il progetto consista nella realizzazione di un evento di spettacolo il beneficiario dovrà stimare separatamente in apposita dichiarazione i costi per la predisposizione del necessario piano per la sicurezza che dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente ai sensi, tra l'altro, degli artt. 68, 80 T.U.L.P.S.; D.P.R. 28.5.2001 e D.P.R. 1.8.2011 n. 151. La citata dichiarazione nonché il piano per la sicurezza dovranno essere conservati dal beneficiario e all'occorrenza forniti a SIAE.

3.9 Il beneficiario renderà l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nel rispetto di quanto previsto dalla legge, consapevole del fatto che il rilascio o l'utilizzo di dichiarazioni mendaci costituisce reato punito dal codice penale e comporta la decadenza dai benefici ottenuti mediante la menzionata autodichiarazione e che SIAE potrà procedere, a propria discrezione ed in ogni momento, a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze, in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci e/o

omissive e/o non veritiere, previste dal Bando, art. 17.

Art. 4 Rendicontazione

4.1 Il beneficiario si obbliga a dare idonea informativa a SIAE circa lo stato di avanzamento dei progetti ed i risultati ottenuti. In particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del Bando, le spese progettuali sostenute dovranno essere caricate ed inserite in un apposito schema di budget disponibile nell'area riservata del sito web www.perchicrea.it entro 30 giorni dalla relativa quietanza (ovvero, esclusivamente per gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 2, dall'impegno di spesa). Nel corso dello svolgimento dei progetti, SIAE si riserva la possibilità di convocare i soggetti beneficiari per audizioni in sede, ovvero di effettuare verifiche sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese anche mediante visite e sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento del progetto.

4.2 Il beneficiario dovrà trasmettere a SIAE, entro e non oltre il 30.04.2027, la rendicontazione finale delle attività svolte e delle spese complessivamente sostenute e pagate (ovvero impegnate, esclusivamente nel caso degli istituti scolastici beneficiari sul Bando 2), come previsto dall'art. 11 del Bando e dal paragrafo 4 della Guida Operativa.

La mancata trasmissione nel termine sopra indicato comporterà la revoca dell'intero finanziamento.

4.3 Il rendiconto, oltre ad essere sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere certificato da un revisore dei Conti terzo e indipendente di cui all'art. 3.6. Gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 2, nonché gli enti pubblici che già si avvalgono di un Revisore dei conti interno, potranno incaricare lo stesso di certificare le spese di cui alla presente Convenzione.

Art. 5 Individuazione del referente e comunicazione

5.1 Il beneficiario individua un referente unico addetto all'attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione a SIAE.

5.2 Ogni comunicazione prevista dalla presente Convenzione e/o relativa al contenuto della stessa dovrà essere effettuata per iscritto e sarà considerata correttamente eseguita e con valore di notifica se consegnata personalmente o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, *fax* o PEC o email,

oppure formalizzata mediante eventuali ulteriori sistemi di comunicazione informatica attivati da SIAE.

A tal fine le parti dichiarano il proprio domicilio eletto per le comunicazioni e quello email come di seguito riportato

- SIAE, Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma. Email: perchicrea@siae.it

- Beneficiario: Istituto Comprensivo Perugia 3. Email: pgic86600d@istruzione.it

Ogni variazione di domicilio e indirizzo email dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, *fax* o PEC o email.

Art. 6 Erogazione del contributo

6.1 SIAE, in conformità a quanto stabilito nel Bando, si impegna a erogare al beneficiario la somma complessiva di € 25.000,00.

Il contributo sarà corrisposto esclusivamente solo a seguito del completamento di tutte le attività previste dal progetto, previa presentazione di tutta la documentazione idonea attestante l'effettiva realizzazione delle attività come indicata agli artt. 10 e 11 del Bando, nonché, ove richiesto, dei documenti giustificativi fiscali attestanti le spese di progetto sostenute per la realizzazione dello stesso e, ove previsto dalla legge, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il beneficiario comunica le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, a lui intestato, sul quale verrà erogata la somma:

IBAN IT12U0306903110100000046132

Il conto corrente verrà utilizzato dallo stesso beneficiario per i pagamenti necessari a sostenere il progetto, anche in combinazione con eventuali ulteriori conti correnti aventi le medesime caratteristiche indicate all'art. 13 del Bando.

6.2 Sulla base di specifica richiesta del beneficiario e compatibilmente con la disponibilità di cassa SIAE potrà concedere anticipazioni pari al 50% del contributo assegnato, previa presentazione di idonea

fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato, di importo pari alla somma richiesta in anticipazione, secondo quanto stabilito all'art. 12 del Bando. Per gli istituti scolastici beneficiari sul Bando 2, l'anticipazione pari al 50% del contributo assegnato sarà erogata a seguito della sottoscrizione della presente Convezione, previa trasmissione a SIAE delle delibere relative alla specifica adesione al progetto da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell'istituzione scolastica beneficiaria, secondo quanto previsto all'art. 2 del Bando.

6.3 Il saldo del contributo verrà erogato, previa presentazione della documentazione espressamente elencata all'art. 11 del Bando, entro il 31.08.2027.

6.4 È fatto divieto al beneficiario di cedere a terzi i crediti derivanti dalla presente Convenzione o di far subentrare soggetti terzi nella medesima, in qualsiasi forma o titolo.

Art. 7 Controlli

7.1 SIAE si riserva di effettuare controlli, anche in loco, in itinere ed ex post, al fine di verificare il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Bando e dalla Guida Operativa ad esso allegata.

7.2 Per consentire a SIAE la verifica del corretto adempimento degli obblighi connessi alla realizzazione del progetto, il beneficiario si impegna a consentire a SIAE di effettuare i controlli sull'attività svolta, sulla documentazione contabile e su ogni materiale ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio di SIAE. Detti controlli potranno essere effettuati da SIAE, con preavviso scritto di giorni 3 (tre), anche a campione, mediante l'accesso agli uffici, ai documenti ed alle scritture contabili del beneficiario o ai luoghi di realizzazione delle attività progettuali.

7.3 L'effettuazione di controlli a campione sul progetto, anche qualora non siano stati sollevati rilievi da parte di SIAE, non esonera il beneficiario e il revisore dei conti dalle rispettive responsabilità in ordine alla correttezza del loro operato e alla veridicità e completezza del rendiconto di cui all'art. 4.

7.4 Qualora il progetto preveda lo svolgimento di eventi (quali, a titolo esemplificativo, concerti, rappresentazioni teatrali, recital, etc.) SIAE potrà richiedere al beneficiario l'esibizione della

documentazione quali permessi SIAE o distinte di incasso o altra documentazione equivalente attestante l'effettivo svolgimento degli spettacoli. SIAE comunicherà per iscritto il termine entro cui la documentazione dovrà essere prodotta in originale.

7.5 SIAE potrà sospendere l'erogazione del contributo e, nei casi più gravi, risolvere la presente Convenzione qualora, a seguito dei controlli documentali, emergano irregolarità, violazioni degli obblighi contrattuali o elementi che facciano sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario.

Art. 8 Risoluzione

8.1 SIAE potrà comunicare la risoluzione della presente Convenzione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC in qualsiasi momento in cui emergano gravi violazioni degli obblighi previsti nel Bando, nella Guida Operativa ad esso allegata e nella presente Convenzione ovvero in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto.

8.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. costituiscono cause di risoluzione espressa:

- il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni indicate negli artt. 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
- qualsiasi comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione della presente Convenzione;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di una delle Parti.

8.3 In caso di mancato, parziale o inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni di cui al comma precedente il contratto si intenderà risolto di diritto. In tal caso si fa obbligo per il beneficiario di restituire la somma di denaro a quel momento percepita, fatto salvo il risarcimento del danno.

8.4 La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto qualora il progetto sia rappresentato o si realizzi in un teatro, ovvero in un altro luogo di spettacolo aperto al pubblico, sottoposto ad autogestione non

autorizzata o ad altra forma di occupazione in contrasto con le norme poste a tutela del diritto di autore.

8.5 SIAE potrà dichiarare la risoluzione di diritto della presente Convenzione, con conseguente decadenza dall'assegnazione provvisoria e/o definitiva del contributo e obbligo di restituzione integrale delle somme percepite, qualora accerti la falsità e/o omissione delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e delle dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti e di cui in premessa.

8.6 Qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 2 del Bando, che SIAE potrà svolgere di concerto con il MiC, dovesse emergere che, successivamente alla sottoscrizione del presente documento, il progetto di cui alla presente Convenzione dovesse risultare già beneficiario, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, SIAE potrà risolvere la Convenzione con effetto immediato con obbligo del beneficiario di restituzione delle somme fino a quel momento percepite.

Art. 9 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

9.1 Il beneficiario, su richiesta di SIAE, rende la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47. In particolare, consapevole che le dichiarazioni false espongono a responsabilità penale e comportano l'esclusione dal Bando e la revoca di eventuali benefici, dichiara:

9.2 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

9.3 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: (i) Partecipazione a un'organizzazione criminale; (ii) Corruzione; (iii) Frode; (iv) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (v) Riciclaggio di proventi di attività criminosi o finanziamento del terrorismo; (vi) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (vii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

9.4 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;

9.5 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

9.6 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

9.7 Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente a SIAE qualsiasi variazione delle circostanze sopra dichiarate.

Art. 10 Liberatoria di utilizzo

10.1 Il beneficiario autorizza SIAE a pubblicare sul proprio sito web una breve descrizione e/o i documenti presentati ai fini della partecipazione al Bando e/o a promuovere presso il pubblico i progetti presentati in altre forme e modi. Tali materiali presentati per la partecipazione al Bando potranno essere utilizzati da SIAE nell'ambito delle proprie attività di comunicazione attraverso la pubblicazione di contenuti sul proprio sito web, sulle proprie piattaforme social e su altri canali di comunicazione a mezzo internet, radio, stampa e televisione.

10.2 Il beneficiario concede la presente liberatoria a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d'uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi compresi, senza limitazione alcuna, testi, fotografie o immagini, in qualunque formato, su internet e su radio, stampa e televisione, per un periodo di tre anni dalla proclamazione dei vincitori al fine di consentire a SIAE di promuovere presso il pubblico le singole iniziative e diffondere i risultati del Bando stesso. Al termine dei tre anni, SIAE è autorizzata a mantenere online eventuali contenuti già pubblicati ai soli fini documentali e archivistici.

10.3 Il beneficiario garantisce che i materiali forniti non violano diritti di terzi e mantiene SIAE indenne da qualsiasi contestazione derivante dal loro utilizzo

Art. 11 Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello organizzativo ex D. L.vo 231/2001 e del Codice Etico di SIAE

11.1 Il beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex D. L.vo 231/2001 (di seguito Modello) e del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di SIAE pubblicato sul sito internet www.siae.it, nonché dei documenti ad essi collegati e concernenti l'applicazione del D. Lvo 231/2001 e della L. n. 190/2012.

11.2 Il beneficiario si impegna, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, ad accettare e ad osservare nello svolgimento delle attività per le quali ha ricevuto l'incarico, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione.

11.3 Il beneficiario assicura che anche coloro che parteciperanno alla realizzazione del progetto che vengano in contatto con SIAE si comportino secondo le regole, le procedure ed i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico per quanto ad essi applicabili e si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con propria comunicazione da inviare, alternativamente, a mezzo posta all'indirizzo: SIAE – Organismo di Vigilanza, Viale della Letteratura n. 30 (00144) Roma o per email all'indirizzo organismo.vigilanza@siae.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui il beneficiario venga a conoscenza nell'esecuzione del progetto che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. L.vo 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di SIAE.

11.4 Il beneficiario dichiara altresì di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui agli articoli 11.2 e 11.3 che precedono ovvero la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. L.vo 231/2001 da parte sua o di suoi collaboratori e/o lavoratori alla realizzazione del progetto che vengano in contatto con SIAE ai fini dell'esecuzione degli incarichi conferiti, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.

Art. 12 Foro competente

12.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma

Art. 13 Data protection

13.1 Tutti i dati personali forniti nell'ambito della partecipazione al Bando relativo al programma denominato "*Per Chi Crea*" (Ed. 2025) verranno trattati da SIAE, titolare del trattamento, per le sole finalità connesse al suo svolgimento, nel rispetto del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), del Dlgs 196/2003 come emendato dal Dlgs 101/2018 e s.m.i.

13.2 Il testo completo delle informazioni sul trattamento dati personali è presente all'articolo 20 del Bando e nell'allegata informativa disponibile sul sito www.perchicrea.it, cui espressamente si rimanda.

Art. 14 Inizio e termine delle attività

14.1 Le attività previste nel progetto dovranno essere avviate compatibilmente con le tempistiche indicate all'art. 6 del Bando di partecipazione e dovranno concludersi entro e non oltre il 28.02.2027, sulla base di quanto indicato al medesimo art. 6 del Bando e al paragrafo 2.2 della relativa Guida operativa. Non saranno in alcun caso riconosciute ammissibili attività o spese sostenute al di fuori dei termini temporali indicati rispettivamente all'art. 6 e all'art. 5 del Bando.

14.2 La presente Convenzione esplica i propri effetti sino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti. Restano comunque efficaci anche successivamente alla scadenza della Convenzione gli obblighi inerenti: (a) l'eventuale restituzione di somme percepite indebitamente; (b) gli obblighi di manleva e di responsabilità del beneficiario; (c) gli obblighi relativi all'utilizzo dei materiali ai sensi dell'art. 10, se applicabili.

14.3 Durante il periodo di vigenza della Convenzione potranno essere concordate ed apportate per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni alla Convenzione stessa, anche sulla base della valutazione dei risultati del progetto condotti dalla Commissione o da SIAE. Le valutazioni effettuate dalla Commissione o da SIAE ai fini dell'eventuale modifica del progetto sono insindacabili. Non saranno considerate valide modifiche verbali o accordi presunti per fatti concludenti.

Art. 15 Oneri fiscali

15.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con pagamento della tassa di registro in misura fissa a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 16 Negoziazione espressa

Le Parti dichiarano e riconoscono reciprocamente che la presente Convenzione e ciascuna delle singole previsioni in essa contenute sono state espressamente ed interamente negoziate tra le parti, nel rispetto del principio di buona fede, con la conseguenza che non trovano applicazione agli artt. 1341 e 1342 c.c., e che ciascuna clausola è stata letta, compresa e accettata consapevolmente.

Il beneficiario dichiara altresì di avere avuto piena possibilità di chiedere chiarimenti e ottenere ogni informazione utile prima della sottoscrizione.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, di cui all'articolo 20 del Bando e al relativo allegato pubblicato sul sito www.perchicrea.it

Roma, 10/03/2026

SIAE

Il Beneficiario

